



Camera di Commercio
Napoli



Simpresa
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI
(CER)

**PROGRAMMA
“TRANSIZIONE ENERGETICA”
Fondo di Perequazione 2021-2022**

**Progetto di ricerca applicata “TRA.EN.IMP”
TRAnsizione ENergetica delle IMPrese**

relazione Task Giuridica



Camera di Commercio
Napoli



Introduzione

La transizione energetica rappresenta forse il capitolo più importante ed assolutamente strategico del PNRR, in particolare per un Paese come l'Italia, notoriamente povero di fonti energetiche "convenzionali".

Essa, a sua volta, si sostanzia, essenzialmente, nella decarbonizzazione fossile e nella decentralizzazione e produzione distribuita, puntando al massimo possibile del risparmio nell'uso dell'energia e dell'auto-sufficienza energetica.

Nell'ambito di questa straordinaria sfida epocale, le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) rappresentano lo strumento comunitario più promettente dal punto di vista organizzativo e produttivo.

Tali forme virtuose di autoproduzione e condivisione energetica hanno origine normativa nella Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) e hanno visto una prima concreta attuazione italiana nel cosiddetto Decreto "Milleproroghe" (DL 30 dicembre 2019, n. 162), poi convertito nella L. 28 febbraio 2020, n. 8. Dopo questa normativa transitoria, recentemente (15 dicembre 2021) è entrato in vigore il Dlgs 8 novembre 2021 n. 199 che recepisce la Direttiva RED II, con incentivi diretti ad impianti che fanno parte di CER o di configurazioni di autoconsumo collettivo.

In base al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica, fondato sulla partecipazione volontaria e aperta, controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale e gli enti religiosi. Lo scopo principale è quello di offrire ai suoi membri, o soci o al territorio in cui opera, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché perseguire profitti finanziari, partecipando alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore l'atteso decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) contenente il quadro degli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia. Il 23 febbraio scorso sono state pubblicate, inoltre, dal GSE, le regole operative che disciplinano le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono un soggetto giuridico il cui obiettivo principale è fornire, ai membri e alla comunità in cui opera, benefici economici, sociali e ambientali.

Alle CER possono partecipare le PMI (Piccole e medie imprese) e gli enti locali, ma anche condomini e singoli cittadini, il cui obiettivo è quello di unirsi per produrre e condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, formando una comunità energetica e diventando dei prosumer (consumatori attivi e produttori di energia rinnovabile).

I vantaggi che ne derivano dall'unione di questi soggetti è rappresentato dalla possibilità di poter produrre energia da fonti rinnovabili, ottenere minori costi dell'energia per imprese e cittadini, favorire nuove opportunità economiche per il territorio, la riduzione delle emissioni di CO₂, la possibilità di utilizzo delle Tecnologie 4.0 (doppia transizione), fornire vantaggi sociali per le comunità territoriali.



Camera di Commercio
Napoli



L'Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, SI Impresa, oltre alla realizzazione di iniziative in materia di sostenibilità quale partner della rete Enterprise Europe Network, **nel quadro del Programma del sistema camerale denominato "Transizione Energetica", a valere del Fondo di Perequazione 2021-2022**, è stata impegnata nel corso del 2023/2024 nell'implementazione delle seguenti attività:

- eventi di informazione e formazione per le imprese sulla transizione energetica e sulle Comunità energetiche rinnovabili, anche in sinergia con il progetto Enterprise Europe Network;
- realizzazione di use cases sull'applicazione dei sistemi di autoproduzione di energia in filiere/settori individuate sulla base dell'interesse riscontrato a livello locale (da parte di imprese / stakeholders locali);
- desk di confronto per le imprese e gli stakeholder locali sulla transizione energetica e sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, con il supporto di esperti del settore e/o strutture del sistema camerale;
- desk con i Comuni e le Municipalità della provincia di Napoli, al fine di incentivare attraverso una attività di informazione, assistenza e supporto, la costituzione di CER e/o iniziative di autoconsumo Collettivo;

Tali attività sono state svolte anche nel quadro di una Convenzione operativa sottoscritta da SI IMPRESA con l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del CNR che ha consentito la realizzazione di un progetto di ricerca applicata denominato: "TRA.EN.IMP" (TRANsizione ENergetica delle IMPrese) di cui il dott. **Ciro Romano** è stato per IRISS il coordinatore tecnico-scientifico, con l'obiettivo di sperimentare pratiche efficaci e dispositivi innovativi per la transizione energetica, il risparmio, l'efficientamento e l'autoproduzione di energia delle Imprese e la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, in particolare nelle aree produttive o zone industriali, oppure con gli Enti Locali, ma con un forte coinvolgimento delle Imprese presenti sui territori.

L'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del CNR, a sua volta, si è avvalso delle competenze specialistiche del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale "Raffaele d'Ambrosio" – LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il coordinamento generale della prof.ssa **Marina Albanese**.

Per l'espletamento delle attività sono state costituite le seguenti tre Task operative:

- Task Giuridica (Governo dei servizi pubblici) Coordinatore: Prof. **Alberto Lucarelli**
- Task Territoriale (Aree produttive sostenibili) Coordinatrice: Prof.ssa **Emanuela Coppola**
- Task Energetica (Sviluppo energetico e Smart Grids) Coordinatore: Prof. **Amedeo Andreotti**

Di seguito si riporta la Relazione conclusiva del lavoro condotto dalla Task Energetica

LUPT

Centro Interdipartimentale di Ricerca – Raffaele d’Ambrosio

Direttore

Prof.ssa Marina Albanese

Analisi Giuridica - Governo e gestione dei servizi e beni pubblici

Responsabile

Prof. Alberto Lucarelli

Rapporto provvisorio sullo stato di avanzamento della ricerca sulle Comunità energetiche rinnovabili (CER)

(a cura di *A. Lucarelli, V. Fogliame, S. Lieto*)

Indice

1. Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
2. Il quadro normativo europeo e nazionale
3. Il ruolo delle PMI nelle CER
4. Quale soggetto giuridico per le CER

1. Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), disciplinate dalla Direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II, Renewable Energy Directive), recepita in modo definitivo in Italia con il D. lgs. n. 199/2021, rappresentano una modalità mediante la quale i consumatori finali (cittadini, imprese, amministrazioni, organizzazioni) possono raggrupparsi costituendo un soggetto autonomo che può produrre e consumare energia da fonti rinnovabili e condividere l’energia prodotta tra i componenti della comunità stessa.

La costituzione di una CER rappresenta il momento culminante di un processo di interazione complesso tra una moltitudine di attori del territorio. Molto importante è chiarire le motivazioni che portano i diversi soggetti ad aggregarsi per la costituzione di una comunità. Le motivazioni possono essere di diversa tipologia e non solo di carattere economico, ma anche di tipo sociale e ambientale. Questi ultimi due aspetti, in particolare, possono generare anche benefici per valorizzare

l'immagine di un'azienda sul territorio. È quindi evidente come non sia possibile determinare un format standard, una procedura codificata, per costituire una CER. Scopo delle comunità energetiche è anche quello di rendere i soggetti coinvolti protagonisti della transizione energetica, attraverso l'incremento della produzione, dell'utilizzo e dell'accumulo di energia rinnovabile.

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in base all'art. 2 della Direttiva 2018/2001 (c.d. RED II), è rappresentata da ogni soggetto giuridico «a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI [Piccole o Medie Imprese] o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari».

2. Il quadro normativo europeo e nazionale

Il 30 novembre 2016, la Commissione Europea ha pubblicato il Clean Energy Package, un insieme di atti legislativi che ridisegnano il settore energetico. Nel Clean Energy Package, è stato introdotto il concetto di Energy Community prevedendo due diversi modelli: la Citizen Energy Community (CEC) e la Renewable Energy Community (REC). Entrambe prevedono la possibilità per i membri della Comunità di svolgere collettivamente attività di produzione, distribuzione, fornitura, consumo, condivisione, accumulo e vendita dell'energia autoprodotta. A differenza della CEC, la soluzione REC prevede l'alimentazione da sola energia rinnovabile, e la conversione di quest'ultima in diversi vettori energetici, ovvero elettricità, energia termica e di raffrescamento. Altre differenze tra le due tipologie di Comunità riguardano il modello organizzativo, la partecipazione e il controllo e il settore di applicazione. Nella normativa italiana sono accolte le raccomandazioni sulle Comunità Energetiche Rinnovabili che si trovano nella più ampia Direttiva UE n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 ("Renewable Energy Directive Recast"), nota come RED II, dove sono declinate le modalità e stabiliti gli specifici vincoli che una CER è chiamata a rispettare in materia di sostenibilità energetica.

Attraverso il Decreto legislativo n. 199/2021, il Governo italiano ha voluto incoraggiare l'uso sempre più diffuso delle fonti rinnovabili e nell'articolo 8 interviene sul quadro regolatorio relativo alle CER definendo il limite di potenza complessiva fino ad un massimo di 1 MWp per ricevere incentivi sull'energia condivisa, mentre il perimetro di riferimento si estende alla cabina primaria.

Ad aprile 2022, il GSE ha pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" che stabiliscono le modalità attraverso cui i membri della Comunità possono usufruire dell'elettricità condivisa.

In tempi più recenti si segnala l'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo della nuova direttiva sulle fonti rinnovabili, la cosiddetta RED III, che mira a incrementare la produzione di energia da FER nell'Unione e a snellire le procedure di autorizzazione per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 16 A livello regionale, nell'ottica della promozione delle fonti rinnovabili di energia e dello sviluppo delle CER, si è mossa anche la Regione Lombardia, con la legge regionale 23 febbraio 2023, n. 2. Il provvedimento istituisce un apposito soggetto denominato CERL (Comunità Energetica Rinnovabile Lombarda) con lo scopo di fornire assistenza tecnica per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche, per il cui funzionamento vengono stanziati fondi fino al 2024, eventualmente rinnovabili per gli anni futuri.

In data 23 gennaio 2024 entra in vigore il c.d. Decreto CER (Decreto MASE n. 414 del 7/12/2023).

Dopo circa un anno di attesa, finalmente viene compiuto ufficialmente un passo avanti fondamentale per l'avvio in Italia delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nonché di tutte le altre "Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile" (CACER).

Si tratta di uno strumento destinato ad avere un ruolo di primaria importanza, con potenzialità di espansione enormi, nel percorso che porta al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo della transizione energetica.

Quanto a finalità e ambito di applicazione, il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR).

Il Titolo II del presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. 3.

Il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.

Per quanto riguarda la tariffa incentivante (disciplinata dal Titolo II), essa è composta da una parte fissa (che varia in base alla taglia dell'impianto) e una parte variabile (che cambia in funzione del prezzo di mercato dell'energia): il principio è quello per cui la remunerazione dell'impianto è inversamente proporzionale sia alla potenza dell'impianto e al prezzo zonale dell'energia.

Inoltre, nelle regioni di Centro e Nord Italia è prevista una maggiorazione tariffaria. Per quanto concerne, invece, i contributi PNRR (disciplinati dal Titolo III), essi sono destinati (ovviamente in presenza di specifici presupposti) agli impianti realizzati nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

A questo punto, entro 30 giorni, verranno pubblicate le regole operative per accedere ai benefici (con decreto del MASE su proposta del GSE (Gestore Servizi Energetici) e previa verifica di ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Art. 11, comma 1. Nei successivi 45 giorni (dall'entrata in vigore del

decreto contenente le regole operative), il GSE avvierà la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo. Art. 11, comma 3.

3. Il ruolo delle PMI nella CER

Tra i partecipanti ad una CER un ruolo di particolare spicco lo rivestono le Piccole Medie Imprese. Secondo la normativa comunitaria, le Piccole Imprese sono quelle che occupano meno di 50 addetti e hanno un fatturato fino a 10 milioni di euro, mentre le Medie Imprese sono quelle con meno di 250 addetti, fatturato fino a 50 milioni di euro o stato patrimoniale fino a 43 milioni di euro.

Le PMI partecipano quali attori principali ad una Comunità Energetica Rinnovabile mettendo a disposizione della CER l'energia prodotta dai propri impianti da fonti rinnovabili (a condizione che la loro partecipazione non rappresenti l'attività industriale o commerciale principale).

Tale ruolo diventa la concreta applicazione dei valori che sempre più imprese pongono alla base propria attività: diventare aziende in grado di apportare benefici non solo di tipo economico ma anche ambientale e sociale al proprio territorio e per le comunità che lo abitano.

Le CER sfruttano i progetti legati all'energia rinnovabile non solo per rivolgere i benefici economici direttamente ai propri membri, ma anche per sostenere e finanziare programmi sociali, compiere investimenti in materia di efficienza energetica, creare impiego, individuare delle risposte per le varie esigenze di sviluppo della comunità territoriale, nonché combattere la povertà energetica rivitalizzando l'economia locale.

Attualmente le aziende che si stanno orientando verso un approccio di tipo rigenerativo invece che estrattivo sono sempre più numerose; oggi migliaia di imprese in tutto il mondo stanno scegliendo di esistere per più scopi, che includono, oltre a quello del solo profitto, anche migliorare la vita delle persone e del pianeta. Ma molto deve ancora essere fatto.

4. Quale soggetto giuridico per le CER

Le CER possono essere costituite secondo modelli giuridici differenti e variabili a seconda delle peculiarità e della finalità che la singola comunità intende perseguire. Si possono, pertanto distinguere due principali categorie: i modelli societari disciplinati dal Codice civile (Società cooperative e Società consortili) e i modelli

associativi, eventualmente costituiti ai sensi del Decreto-legislativo n. 117/2017, recante il Codice del terzo settore.

La scelta del modello giuridico che i soggetti partecipanti possono adottare per la costituzione di una CER è una scelta che, di fatto, va effettuata caso per caso in base a valutazioni preliminari che consentano di individuare il modello più adatto alla specifica configurazione. Andrà quindi svolta un'attenta analisi della situazione di fatto e delle prospettive che gli interessati a costituire la comunità si prefiggono: la scelta degli obiettivi da perseguire deve tener conto anche della necessaria esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria della comunità.

N.B.: L'obbligo di redigere lo Statuto per definire le regole e il funzionamento delle comunità energetiche vale per tutte le forme giuridiche.

Ipotesi a): Associazioni

L'associazione è un ente caratterizzato dall'organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro. Nulla vieta però che l'associazione possa svolgere anche un'attività economica, i cui proventi siano destinati al perseguimento dello scopo della stessa. L'associazione è gestita dagli amministratori che rispondono del proprio operato di fronte all'assemblea. Le associazioni disciplinate nel Codice civile possono essere di due tipi: riconosciute (articoli da 14 a 35) o non riconosciute (articoli da 36 a 42). Le associazioni riconosciute godono della personalità giuridica, caratteristica assente nelle associazioni non riconosciute. Nel primo caso l'associazione ha l'autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che l'ente risponde delle obbligazioni assunte dagli amministratori verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio. Le associazioni non riconosciute, al contrario, non hanno autonomia patrimoniale perfetta; di conseguenza, delle obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa in solido con l'ente. L'associazione riconosciuta dev'essere costituita con atto pubblico e deve contenere, insieme allo statuto, la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione e i diritti, gli obblighi e le condizioni dell'ammissione degli associati. La costituzione per atto pubblico comporta l'acquisizione della personalità giuridica con conseguente autonomia patrimoniale perfetta. Più snella è invece la costituzione di un'associazione non riconosciuta che non necessita di atto pubblico,

ma viene creata attraverso la stipula di una scrittura privata tra gli aderenti. Qualora la necessità dei partecipanti sia quella di avvalersi di una struttura semplice e snella, il modello associativo potrebbe essere adatto allo scopo, anche per quanto riguarda i costi contenuti di costituzione e gestione. Vi sono poi degli elementi comuni a entrambe le tipologie di associazione (riconosciuta e non). La partecipazione (anche di soggetti pubblici) è aperta, fermi restando i requisiti di ammissione fissati nello statuto della singola associazione, così come anche il recesso è libero.

Ipotesi b): Società Cooperative

La società cooperativa è una tipologia di società caratterizzata dallo scopo mutualistico, la cui organizzazione sociale è fondata sul contributo in capitale e in lavoro di tutti i soci. Va qui menzionato l'art. 45 della Costituzione che stabilisce che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. La società cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritta all'Albo degli enti cooperativi. L'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore di appartenenza. Anche le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Ipotesi c): Consorzi e Società consortili

I consorzi sono disciplinati dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. Sono costituiti da un'aggregazione di imprese finalizzata a disciplinare determinate attività da svolgere in comune, tramite una propria organizzazione; i consorzi si distinguono in consorzi con attività interna – quando si limitano a disciplinare i rapporti di concorrenza tra i soci (cosiddetti consorzi anticoncorrenziali) - o consorzi con attività esterna, quando svolgono le loro funzioni con i terzi. La partecipazione a un consorzio è riservata esclusivamente a imprenditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Questo requisito sembra, dunque, escludere la partecipazione di soggetti diversi dagli imprenditori, come a titolo esemplificativo i consumatori domestici, gli enti pubblici, gli enti di ricerca o gli enti del terzo

settore che possono far parte di altre tipologie di configurazione delle CER. È importante segnalare l'articolo 2615 del Codice civile che stabilisce, al comma 2, quanto segue "...per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote". Si tratta di una disposizione di portata piuttosto "delicata", da tenere debitamente in considerazione per il caso in cui una singola impresa socia sia insolvente alle proprie obbligazioni contratte per suo conto dagli organi consortili. I consorzi possono essere costituiti nelle forme delle società previste dal Titolo V del Codice civile, purché rispettino le previsioni dell'art. 2602 circa lo scopo mutualistico del consorzio.

Ipotesi bb): Società consortile MISTA a responsabilità limitata (s.c.r.l.) ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice civile, che prevede la partecipazione anche di soci non imprenditori (di regola **enti di diritto pubblico**) la cui presenza è considerata strumentale per il raggiungimento delle finalità consortili.

Ipotesi c): Fondazioni di Partecipazione

Tra le configurazioni giuridiche astrattamente compatibili con l'istituzione delle CER si possono annoverare le fondazioni di partecipazione. Si tratta di una fattispecie che si è affermata nella prassi, ma non è espressamente disciplinata da apposite disposizioni giuridiche. Pertanto, per la regolamentazione di questa tipologia di enti occorre fare riferimento alle norme del Codice civile che regolamentano le fondazioni. Le fondazioni "tradizionali" – disciplinate dall'art. 14 e seguenti del Codice civile - consistono in un patrimonio vincolato, per atto unilaterale (atto pubblico o testamento), al perseguimento di uno scopo di utilità generale. Caratteristica della fondazione è la personalità giuridica che l'ente acquisisce tramite l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture; la fondazione può anche essere costituita come ente del terzo settore ai sensi del Decreto legislativo 117/2017. Le fondazioni sono infatti sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'autorità governativa. Anche la fondazione di partecipazione – così come le fondazioni disciplinate dalle disposizioni del Codice civile - si caratterizza per l'assenza di scopo di lucro, ma si distingue in quanto è presente: • una pluralità di fondatori o partecipanti; • tutti i partecipanti

contribuiscono attivamente alla gestione dell'ente; • la dotazione patrimoniale non è immodificabile, ma è aperta a incrementi a seguito di successive adesioni di altri soggetti rispetto ai fondatori. Caratteristica di questa tipologia di ente è dato dalla sua duplice struttura, laddove l'assemblea svolge funzioni di governo, mentre le mansioni esecutive sono affidate agli amministratori. Si può dire che la fondazione di partecipazione è una forma mista che presenta i caratteri tipici della fondazione, oltre ad alcuni aspetti propri delle associazioni (come, ad esempio, la pluralità di soci e la possibilità di altri soggetti di acquisire la qualità di socio, fornendo il loro apporto/conferimento in denaro al patrimonio della fondazione).



Camera di Commercio
Napoli



Simpresa
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Allegato 1

Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata

relazione Task Giuridica

STATUTO

della Società Consortile a responsabilità limitata

.....

Articolo 1: Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "..... - Società Consortile a Responsabilità Limitata", di seguito denominata anche "Società" .

Articolo 2: Sede Sociale

1. La società ha sede nel Comune di (.....) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali (indicare se regionali, nazionali o internazionali).

Articolo 3: Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 4: Scopo e oggetto sociale¹

1. La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo sviluppo tecnologico nei settori dellao e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei servizi.

2. La Società persegue altresì la finalità, nei settori della, di stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di

¹ Importante è che ai sensi della L. 24.12.2007 n. 244. Art. 3, comma 27 e segg., la Società non abbia per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca.

3. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:

- a) Svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della cantieristica e della, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;
- b) favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività;
- c) promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori della, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie, dei risultati della ricerca, incentivando anche le azioni di spin-off tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;
- d) rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- e) svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata sviluppate, allo scopo di attrarre nuove imprese;
- f) promuovere e organizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;
- g) promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato che rispondano alle esigenze delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;
- i) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee.

4. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare,

immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie.

5. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.

Articolo 5: Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

- a) Imprese;
- c) Organismi di ricerca pubblici o privati;
- d) Organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;
- e) Enti di istruzione e formazione;
- f) Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
- g) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.

2. L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

Articolo 6: Contributo dei soci

1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei soci. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.
2. Per il socio Università, ai sensi della Legge n. 122/2010, art. 6, comma 19, è fatto divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 7: Obblighi dei soci

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 6, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
 2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'articolo 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.
 3. Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei soci ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
-

4. Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile, e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:

- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;
- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

Articolo 9: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro00 (...../00), suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e, solo in caso di rinuncia al diritto di prelazione, potranno essere offerte a terzi.

4. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 7, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi.

2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in

prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:

a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;

c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;

d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 2, secondo le modalità in esso specificate.

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco unico.

Articolo 11: Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

Articolo 12: Recesso

1. Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria

- imprenditoriale prevista dal contratto di consorzio e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
- b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
- c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473;
- d) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6), qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia;
- e) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.

2. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.

3. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 13: Esclusione

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:

- a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;
- c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.

2. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio che:

- a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;
- b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
- c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
-

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.

3. In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.

4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r.

5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

6. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite.

Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.

7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

Articolo 14: Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:

- a) Assemblea dei Soci;
 - b) Presidente;
 - c) Consiglio di Amministrazione;
 - d) Amministratore Delegato;
 - e) Comitato Tecnico Scientifico;
 - f) Sindaco unico.
-

Articolo 15: Decisioni dei Soci

1. Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.
2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 21.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 16: Modalità di Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.
3. L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 17: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.
-

2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

4. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.

5. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

6. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

8. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 18: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

2. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

Articolo 19: Compiti dell'Assemblea

1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:

a) nominare il Presidente, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla

normativa vigente;

b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 21, comma 7, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

c) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

d) nominare il Sindaco unico, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso;

e) approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;

f) approvare il bilancio;

g) ammettere i nuovi Consorziati ai sensi dell'art. 5 e escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;

h) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 20: Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.

5. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.

6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

7. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 21: Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da un massimo di cinque componenti, più il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. In particolare l'assemblea nomina:

a) 4 consiglieri tra i candidati designati dai soci (indicare eventuali categorie di soci privilegiate nella nomina dei consiglieri)

b) un consigliere tra i candidati designati dal socio "Università".

3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.

4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno quattro componenti, più il Presidente, tra i quali almeno il rappresentante scelto tra i candidati designati dal socio "Università".

6. In sede di prima applicazione il Consiglio di amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.

7. I Consiglieri durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

8. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno otto giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 23: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 24: Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
 2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.
 3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
 - b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
 - c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
 - f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
 - g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
 - h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
 - i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
 - j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
 - k) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo
-

13;

m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;

n) deliberare sulle liti attive e passive.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnicospicifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato

Tecnico Scientifico.

Articolo 25: Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio stesso. Resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile; ha la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

3. L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.

Articolo 26: Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dalla assemblea dei soci, è composto da componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento, di cui almeno uno espressione del socio "Università" con funzioni di Presidente.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

5 Il Comitato Tecnico Scientifico si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno

cinque componenti, tra i quali almeno il rappresentante espressione del socio “Università”.

6. In sede di prima applicazione il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato nell’atto costitutivo.

Articolo 27: Il Sindaco unico

1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.

2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

3. Salvo le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata - in alternativa - all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni vigenti previste in tema di società per azioni.

Articolo 28: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. Gli accordi in merito allo sfruttamento dei risultati della ricerca devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

2. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci o con i terzi che hanno commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.

Articolo 29: Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 30: Utili di esercizio

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
 - a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
 - c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 31: Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale, a università o enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.

Articolo 32: Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.
-



Camera di Commercio
Napoli



Simpresa
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli



**COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI**



**Allegato 2
regolamento interno
Comunità Energetica Rinnovabile
(CER)**

relazione Task Giuridica

REGOLAMENTO INTERNO

COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci, ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Società Consortile, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la Società Consortile che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i consorziati nell'ambito dell'attività consortile.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Società Consortile, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci consorziati interessate alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dall'impianto di produzione detenuto dalla Società Consortile ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Società Consortile.
2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei soci. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

TITOLO II

FINALITA' E ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 3 – Finalità e attività della società consortile

1. La Società consortile si propone quale struttura d'impresa comune utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Soci consorziati. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
 2. L'attività della Società consortile è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai soci, organizzandola condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 promuovendol'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art.42bis, DL162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.
 3. Per realizzare tali obiettivi, la Società consortile opererà intraprendendo le seguenti iniziative:
-

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;
- Promozione dell'attività della Società consortile, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

1. I settori di intervento della Società consortile sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche delle imprese che ne costituiscono la base sociale e dalle dichiarazioni dalle stesse rese in ordine alla necessità od alla disponibilità.
2. L'impegno della Società consortile ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 5 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della società consortile come Soci ordinari:
 - a. persone fisiche,
 - b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
 - c. enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
 2. La presentazione della domanda di ammissione alla Società consortile avverrà mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito istituzionale e allegato al presente Regolamento contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente (persona fisica, persona giuridica, ente pubblico...). La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo all'impresa richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento. In particolare, anche se la domanda di ammissione viene
-

positivamente esitata dall'organo amministrativo il soggetto richiedente non può comunque al riguardo vantare, pretendere e/o esercitare nessun diritto, pretesa, aspettativa e/o prerogativa.

4. Ricevuta la domanda di ammissione l'organo amministrativo della Società consortile provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e si pronuncia entro trenta giorni.

5. Successivamente alla ricezione della domanda di ammissione l'organo amministrativo potrà anche richiedere all'impresa e all'ente pubblico che intende aderire alla Società consortile integrazioni e/o chiarimenti in ordine alle informazioni ai dati forniti e alla documentazione presentata nonché la presentazione di documentazione ulteriore, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta. In questo caso il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura ricominciano a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.

6. Se l'organo amministrativo ritiene di dover riscontrare positivamente la domanda di ammissione esso invita l'impresa richiedente a consegnare entro i sessanta giorni successivi la seguente documentazione: a) copia, autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale avente titolo al riguardo, della deliberazione dell'organo societario competente e in caso di enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia dell'organo amministrativo con cui si autorizza e dispone l'ingresso della impresa e dell'ente pubblico richiedente nella Società consortile e la sua partecipazione allo stesso per un periodo non inferiore ad anni cinque. b) copia dello statuto e del regolamento interno della Società consortile debitamente firmati dal rappresentante legale dell'impresa richiedente per accettazione ed adesione.

7. Acquisita da parte della impresa e/ dell'ente pubblico richiedente la documentazione di cui sopra l'organo amministrativo del Consorzio la rende immediatamente disponibile ai soci presso la sede sociale. Contestualmente all'esercizio di tali adempimenti, laddove occorrente ai fini dell'effettivo ingresso della impresa richiedente all'interno della compagine consortile, l'organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci affinché questa deliberi ai sensi delle disposizioni di legge e dello statuto del Consorzio in ordine alle operazioni sul capitale che si rendono all'uopo necessarie.

8. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli interessi perseguiti dalla Società consortile e dello sviluppo dell'attività consortile.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza

Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle forme connesse ai rapporti sociali ed economici tra Società consortile e Soci è indispensabile per la permanenza dell'impresa nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile. Al fine di consentire una verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio, tutti i soci si impegnano a mettere a disposizione della Società consortile:

- a) l'aggiornamento sistematico, almeno annuale, di tutti i dati e le informazioni richiamati all'articolo successivo "Banca dati";
 - b) copia del verbale dell'ultima revisione;
 - c) l'aggiornamento in merito alle eventuali modifiche sopravvenute nell'assetto societario, anche al di fuori delle scadenze annuali, con riferimento particolare alla composizione del Consiglio di Amministrazione, dell'organico e dell'organigramma della associata, alle sedi legali ed operative;
-

d) copia del bilancio di esercizio, con relative relazioni, approvato entro trenta giorni dall'Assemblea di approvazione dello stesso. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Società consortile valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da tre a cinque componenti. Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto, può avvalersi di: - Comitati esecutivi/consultivi - Eventuali collaborazioni con società di provata capacità

Articolo 8 – Il Comitato esecutivo/consultivo

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la opportunità, di istituire uno o più Comitati esecutivi/consultivi, del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina la composizione, la durata e le competenze del Comitato e designa il consigliere che è delegato a presiederlo. Nel caso di mancata istituzione del Comitato, i suoi compiti e funzioni sono svolti dal Consiglio di amministrazione stesso.
3. Il Comitato, se costituito, agisce in qualità di organo tecnico esecutivo o di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e su delega dello stesso, svolge la propria attività nell'ambito delle attribuzioni conferitegli e con l'osservanza di criteri di massima prestabiliti. Si avvale, per il suo funzionamento degli uffici tecnico-amministrativi della Società consortile e, ove necessario, dell'apporto di consulenti esterni. Ha l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione delle difficoltà eventualmente sorte nell'attuazione degli incarichi affidatigli o previsti nel presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni momento, variare la composizione del Comitato, stabilirne e modificarne le competenze e disporre lo scioglimento.

Articolo 9 – Banca dati/Piattaforma

1. Il Comitato, se costituito, curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente le informazioni relative ai soci consorziati. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità energetica rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei soci degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei soci consorziati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre fornirà al Consiglio di Amministrazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei soci.

2. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai soci (persone fisiche o persone giuridiche) consorziati e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I soci consorziati sono tenuti a comunicare alla Società consortile, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni

relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

3. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti informazioni: - (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, organico e dell'organigramma della associata, sede legale e sedi operative, ogni altro elemento utile a qualificare l'impresa in relazione alle finalità perseguite dalla Società consortile, contemporanea partecipazione ad associazioni, consorzi o forme societarie in genere che perseguano identici scopi sociali od esplichino una attività concorrente alla Società consortile.

(Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti: - (Impegno dei soci verso la Società consortile): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione della Società Consortile.

- (Programma di attività e sviluppo): programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziarie incidenza dell'attività consortile prevista per la loro realizzazione

4. I soci consorziati che non autorizzano il trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità proprie della Società consortile, possono essere escluse su determinazione del Consiglio di Amministrazione dalla erogazione dei servizi.

5. Il Comitato, se costituito, presterà, ai soci consorziati che lo richiederanno, l'assistenza necessaria affinché gli stessi, sulla base delle informazioni ricevute, possano pervenire alla conseguente modificazione della disponibilità da porre a disposizione della Società consortile.

TITOLO V RAPPORTI TRA SOCIETA' CONSORTILE E IMPRESE

Articolo 10 – Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza

1. La Società consortile promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti fra i propri Soci e fra Soci e la struttura operativa consortile.

2. Lo scambio con la Società consortile e fra Soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della Società consortile. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno a soci e alla Società consortile, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento consortile e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo. 3. La partecipazione effettiva alle attività della Società consortile da parte dei Soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della Società consortile. Per questo motivo, l'organizzazione della Società consortile si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Soci. La Società consortile ed i

Soci considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 11- Iniziative, partnership e sostegno consortile

1. I progetti di sviluppo dei singoli Soci, quelli d'area, di territorio e le partnership che necessitano del sostegno consortile, devono essere comunicati e richiesti all'organo amministrativo, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.
2. La Società consortile sostiene fattivamente tutti i progetti dei Soci a condizione che:
 - a) siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
 - b) apportino nuovi contributi allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;
 - c) consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione consortile;
 - d) non rechino danno alla Società consortile e/o ai singoli Soci.
3. Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale del Consiglio di amministrazione.
4. Nel caso di sopravvenuti interessi divergenti tra i Soci o di non compatibilità in un'integrazione operativa sulla gestione di un progetto, il Consiglio di amministrazione utilizzerà quale criterio per dirimere il possibile conflitto di interessi, il criterio della "competenza": privilegio al Socio che offre un progetto o una modalità organizzativa più consona alla richiesta della Comunità energetica.

Articolo 12 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

1. La Società consortile, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci consorziati della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società stessa ai sensi dell'art.31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I soci e consorziati all'atto dell'adesione alla Società consortile conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Società consortile, obbligandosi ciascun Socio consorziato non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Società Consortile al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla Società consortile e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti delle imprese consorziate.

Articolo 13- Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Società Consortile, sarà
-

effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio consorziato produttore – o consumatore e degli impegni assunti nei confronti della Società Consortile , tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell’eventuale impegno finanziario del singolo socio).

2.La distribuzione dei benefici relativi all’energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato ove costituito. A tale specifico fine l’organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l’ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Società Consortile. Successivamente al calcolo dell’ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli soci. Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

- Ai Soci Produttori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci produttori
Valorizzazione della vendita dell’energia e tariffa incentivante	85%
Restituzione componenti tariffarie	0%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all’energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

- Ai Soci Consumatori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci produttori
Valorizzazione della vendita dell’energia e tariffa incentivante	15%
Restituzione componenti tariffarie	100%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all’energia che concorre alla determinazione dell’autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD.

3. Il consiglio di Amministrazione potrà istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L’elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione e approvazione dell’Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all’energia consumata da ciascun POD.

4. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da: • Donazioni spontanee; • Finanziamenti pubblici o privati; • Devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.

5. Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

6. Il Consiglio d'Amministrazione potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Società consortile in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

7. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Società consortile.

8. L'Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune e in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 14 - Servizi e consulenze

I rapporti tra Società consortile e Soci relativi ai servizi e alle consulenze erogati ai propri soci dovranno essere regolati e formalizzati da contratti ad hoc.

Articolo 15 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Società consortile

1. La Società consortile potrà richiedere ai soci una contribuzione annuale eventualmente, diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo.

2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività consortile verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione, l'ammontare della quota sarà fissata in misura pari alla quota deliberata per il precedente esercizio, salvo conguagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione.

3. L'organo amministrativo provvederà, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote di contribuzione alle spese di gestione delle attività sociali ed il piano di riparto, stabilito dall'organo amministrativo.

4. Il budget d'esercizio e il relativo piano di riparto sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

5. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.



Camera di Commercio
Napoli



Simpresa
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli



www.siimpresana.it

SI IMPRESA
Azienda Speciale
della Camera
di Commercio di Napoli

Piazza Bovio, 32
80133, Napoli

tel. (+39) 081.7607112

info@si-impresa.na.camcom.it